

DETERMINAZIONE N° 66/2025 del 09.07.2025

OGGETTO: Convenzione con la società Acque Veronesi S.c a r.l. di Verona, per il servizio di “Analisi chimico batteriologiche e radioattive sulle acque potabili distribuite dalla società AGS S.p.A. secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 18/2023, dal D.Lgs. 28/2016 e dalla DGR n. 1590 e analisi sugli scarichi industriali/depuratori ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR 842 del 15/05/2012 e s.m.i.”.

Importo € 299.000. – CODICE CIG B715248C3E.

Progetto n. 25095

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Premesso che:

- AGS, in qualità di Ente gestore del servizio idrico integrato di 20 Comuni della sponda veronese del lago di Garda e parte della Val d'Adige ha, il compito di garantire:
- la potabilità delle acque attraverso periodici campionamenti delle acque distribuite, ai sensi del D.Lgs. 18/2023 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 28/2016 e ss.mm.ii.;
- il controllo degli scarichi industriali immessi in pubblica fognatura così come definito nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella DGRV 842/2012 e ss.mm.ii., e nella Deliberazione Arera 665/17 (TICSI) e nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione approvato dal Consiglio di Bacino Veronese.

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda (VR) | ags@ags.vr.it | www.ags.vr.it | NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 | PEC ags@pec.ags.vr.it
Reg. Imp. di VR e Codice Fiscale: 80019800236 | Partita IVA: 01855890230 | Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.
Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme

VISTI:

- Il D.lgs. 18/2023, recepimento della Direttiva 2020/2184, che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
- il suddetto decreto che definisce all'art. 14 i controlli interni, ossia i controlli che il gestore del SII è tenuto ad eseguire per la verifica dell'acqua destinata al consumo umano. Per tali controlli il gestore del SII si deve avvalere di laboratori di analisi interni o, in alternativa, di laboratori di altri gestori di SII, o anche di laboratori terzi, purché accreditati secondo la ISO/IEC 17025 per i parametri indicati nell'Allegato III della normativa in conformità al comma 2 dell'articolo;
- Il D.lgs. n. 28 del 15 febbraio 2016 che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, prevedendo l'obbligo di effettuare apposite analisi da laboratori accreditati.
- L'art. 165 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che specifica al comma 1 che *"per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi [omissis], ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque [omissis], ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. [omissis]"*.
- Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., la DGRV 842/2012 e ss.mm.ii., il regolamento di fognatura e depurazione approvato dal Consiglio di Bacino Veronese che definiscono le caratteristiche di accettabilità degli scarichi industriali.
- L'articolo 21 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 917/17 *"Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti"*.
*"21.1 Sono esclusi dal meccanismo di incentivazione i gestori che, con riferimento a ciascun ATO in cui operano, e in relazione alla data del 31 dicembre dell'anno (a -1) , non forniscono attestazione:
a) di essersi dotati delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dalla sua*

entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. 18/2023; b) di aver effettivamente applicato le richiamate procedure; c) di aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia; d) del numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 31/2001 e s.m.i e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 18/2023.

21.2 Fino all'inserimento nel sistema informativo AnTeA delle informazioni sui programmi di controllo, ad opera delle regioni e province autonome, secondo quanto stabilito all'art. 12 del d.lgs. 18/2023, il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti di cui al comma 21.1 punto sub d) è desumibile dall'atto di accordo eventualmente stipulato tra gestore e autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. ovvero dalla valutazione del rischio effettuata in conformità alla Parte C dell'Allegato 2 del medesimo d.lgs., se approvata dal Ministero della Salute. Nei casi in cui i punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni non siano stati concordati con l'autorità sanitaria locale o nazionale, il numero minimo di controlli è almeno pari a quello posto in carico all'autorità sanitaria locale, ovvero a quello dichiarato nell'ambito della raccolta dati per l'anno 2021.

21.3 A seguito dell'inserimento nel sistema informativo AnTeA delle informazioni sui programmi di controllo, ad opera delle regioni e province autonome, secondo quanto stabilito all'art. 12 del d.lgs. 18/2023, il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti di cui al comma 21.1 punto sub d) è desumibile dai medesimi programmi di controllo, volto alla verifica di conformità, purché almeno pari a quello indicato nella Tabella 1 dell'Allegato II del d.lgs. 18/2023.

21.4 Nel caso di gestori che forniscono il servizio di acquedotto in più di un ATO, l'esclusione dal meccanismo di incentivazione in caso di mancato raggiungimento del prerequisito descritto al comma 21.1 è relativa esclusivamente agli ATO per i quali non risulta conseguita la conformità.

21.5 L'esclusione dal meccanismo di incentivazione, per ciascun ATO in cui il gestore esercisce l'attività di acquedotto, a causa del mancato raggiungimento del prerequisito di cui al comma 21.1 ha efficacia fino all'avvenuta comunicazione all'Autorità del conseguimento del medesimo prerequisito."

- La Deliberazione ARERA n. 917/17 in merito agli indici di Qualità Tecnica, nello specifico il macro-indicatore M3 - Qualità dell'acqua erogata.

- La Deliberazione ARERA n. 917/17 in merito agli indici di Qualità Tecnica, nello specifico il macro-indicatore M6 - Qualità dell'acqua depurata.

Considerato che AGS non dispone di un laboratorio di analisi interne in grado di ottemperare a tutte le determinazioni richieste dalle normative e pertanto deve stipulare apposita convenzione con altri gestori del SII ai sensi dell'articolo 165 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

- **che** a far data dal 29.03.2019, AGS ha affidato alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (AVR) di Verona, (Ente gestore del Servizio Idrico Integrato degli altri 77 Comuni della provincia veronese) il servizio di *Analisi chimico batteriologiche e radioattive sulle acque potabili distribuite secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 28/2016 e analisi sugli scarichi industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 842 del 15.05.2012 e ss.mm.ii.* mediante sottoscrizione di apposita Convenzione tra pubbliche amministrazioni;

- **che** tale affidamento, onde evitare soluzioni di continuità del pubblico servizio in essere, alla scadenza contrattuale, veniva puntualmente rinnovato alla medesima società mediante la sottoscrizione di apposita convenzione;

- **che** l'importo di € 290.000 di cui alla determina del Direttore Generale 64/2023 del 28.04.2023 si è esaurito e, pertanto, si rende necessario procedere con un ulteriore affidamento e una nuova convenzione;

- **che** Acque Veronesi s.c.a.r.l. ha operato con puntualità nella gestione del servizio in fase di conclusione e si è resa disponibile a proseguire sia il servizio di analisi chimiche, batteriologiche e radioattive sulle acque potabili distribuite da AGS, e sia di analisi chimiche e batteriologiche sugli scarichi industriali e dei depuratori presenti nel territorio dalla stessa gestito, entrambi ai sensi della normativa vigente;

- **che** il laboratorio interno di AVR è l'unico laboratorio nel Veneto, di ente gestore del SII, accreditato per effettuare le analisi della radioattività secondo il D.lgs. n. 28 del 15 febbraio 2016 (operativo dal 2018);

- **che** il programma dei campionamenti sulla radioattività è definito dalla Regione Veneto e i prossimi prelievi nel territorio di AGS comprenderanno anche gli acquedotti con meno di 5.000

abitanti;

- **che** in data 30.04.2025 è stata sottoscritta la nuova Convenzione tra Acque Veronesi s. c. a r.l. e Azienda Gardesana Servizi S.p.a. per il servizio di analisi chimiche, batteriologiche e radioattive sulle acque potabili distribuite dalla società AGS S.p.A. - secondo quanto stabilito dal d.lgs. 18/2023, dal D.lgs. 28/2016 e dalla DGR n. 1590 - e analisi sugli scarichi industriali/depuratori - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR 842 del 15/05/2012 e s.m.i. decorrente dal 01.05.2025 al 30.04.2027;

- **che** l'importo complessivo è stato stimato in € 299.000 per il periodo di 24 mesi decorrenti dal 01.05.2025 al 30.04.2027.

Visti inoltre gli artt. 15 della l. 241/1990 e l'art. 7 del d.lgs. 36/2023, che disciplinano gli accordi tra le pubbliche amministrazioni e il principio di autorganizzazione amministrativa, ai cui obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche tale convenzione si informa.

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra affidare alla società Acque Veronesi s.c.a.r.l. di Verona l'affidamento del servizio di "Analisi chimico batteriologiche e radioattive sulle acque potabili distribuite dalla società AGS S.p.A. secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 18/2023, dal D.Lgs. 28/2016 e dalla DGR n. 1590 e analisi sugli scarichi industriali/depuratori ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR 842 del 15.05.2012 e s.m.i.". per l'importo di € 299.000 e per il periodo decorrente dal 01.05.2025 al 30.04.2027 dando contestualmente atto che in data 30.04.2025 è già stata stipulata apposita Convenzione tra le pubbliche amministrazioni Acque Veronesi s.c.a.r.l. e AGS S.p.A.

DETERMINA

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di affidare alla società "Acque Veronesi S.c a r.l." di Verona, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi degli artt. 15 della l. 241/1990, 7 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 165 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. il servizio di "Analisi chimico batteriologiche e radioattive sulle acque potabili distribuite dalla società AGS S.p.A. secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 18/2023, dal

D.Lgs. 28/2016 e dalla DGR n. 1590 e analisi sugli scarichi industriali/depuratori ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR 842 del 15.05.2012 e s.m.i.” per l’importo di € 299.000;

- 3)** di dare atto che in data 30.04.2025 è già stata stipulata con la società “Acque Veronesi S.c a r.l.” di Verona – Lungadige Galtarossa, 8, apposita Convenzione dell’importo di € 299.000, per la durata di 24 mesi decorrenti dal 01.05.2025 al 30.04.2027 e comunque sino esaurimento dell’importo contrattuale;
- 4)** di dare atto che la Convenzione stipulata, considerata la natura di accordo tra pubbliche amministrazioni, potrà essere risolta unilateralmente dalle parti, al mutamento dell’interesse legittimo o delle condizioni fondanti tale accordo, senza che questo comporti risarcimento del danno, sempre garantendo la tutela dell’interesse pubblico ambientale perseguito;
- 5)** di nominare quale Responsabile Unico di Progetto l’ing. Carlo Alberto Voi.
- 6)** di dare atto che la spesa complessiva di € 299.000 viene impegnata con il presente provvedimento è da destinata ad apposito stanziamento di Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 09.07.2025

ALA/AR/mv